

Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 30 maggio 2024, n.4

avente ad oggetto: "Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura", e successive modifiche ed integrazioni apportate con Legge Regionale 14 giugno 2024, n. 7 - art.5

"Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu"

a norma del

Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

AVVISO PUBBLICO

1. Finalità dell'intervento - Risorse disponibili

Dall'inizio dell'autunno del 2022, a tutt'oggi, nell'area antistante la costa dell'Emilia-Romagna e nelle acque interne delle parti terminali dei corsi d'acqua in particolare nelle acque ricomprese fra la parte settentrionale del comune di Goro e la parte meridionale del comune di Comacchio si è verificata una abnorme proliferazione della specie *Callinectes sapidus*, il cui nome commerciale è "Granchio nuotatore" ed è comunemente conosciuto come "Granchio Blu".

Tale specie si è ulteriormente addensata, in particolare nelle aree sopracitate, a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, e con ogni probabilità gli esemplari sono stati sospinti fuori dalla foce dei corsi d'acqua, trascinati dalla corrente sottocosta che va da sud verso nord e sono stati trasportati in tali zone.

Tale situazione, riscontrabile da articoli di stampa e allarmi lanciati dalle associazioni del settore preoccupate dalla sempre più massiccia presenza negli allevamenti di vongole, ha dimostrato tutta la sua gravità quando, a seguito di varie ispezioni sugli allevamenti di vongole veraci presenti in tali zone si è potuto constatare la distruzione pressoché totale di vongole nello stadio giovanile (novellame) e la fortissima riduzione, nell'ordine di oltre il 50% in alcune aree, delle vongole di taglia commerciale. I granchi blu si nutrono, infatti sia di pesci che di crostacei ma, soprattutto, di molluschi bivalvi, in particolare, quando sono nella loro fase giovanile cosiddetta "novellame".

Questa gravissima situazione ha colpito gli aspetti della commercializzazione poiché le imprese di sono trovate senza prodotto adulto da immettere sul mercato e senza "novellame" in procinto di raggiungere la taglia commerciale dai mesi estivi in avanti.

A tal proposito con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) del 19 marzo 2024 avente ad oggetto "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» nei territori della Regione Emilia-Romagna" è stata dichiarata l'eccezionalità del fenomeno.

L'unica soluzione riscontrata di qualche efficacia è attualmente la raccolta con appositi strumenti degli esemplari di granchio in eccesso rispetto ad una normale minima presenza endemica e irrestringibile.

Tali operazioni comportano però notevoli costi e difficoltà estreme di collocazione sul mercato destinato alla alimentazione, per cui è necessario intervenire con l'ammasso in apposite strutture di smaltimento. La Regione con il presente provvedimento intende contribuire ai costi sostenuti per il trasporto e lo smaltimento degli esemplari che non hanno trovato collocazione sul mercato.

Per far fronte alla situazione, oltre ai provvedimenti di indennizzo dello scorso anno, la Regione ha inserito uno specifico articolo nella Legge Regionale 30 maggio 2024, n. 4 "Interventi urgenti a

favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura", come modificata dalla Legge Regionale 14 giugno 2024, n. 7.

L'art. 5 ha infatti previsto un regime di "Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del "granchio blu", stabilendo che per contenere la diffusione invasiva del granchio blu, la Regione può concedere contributi alle imprese del settore dell'acquacoltura, titolari di concessioni di aree demaniali, per un importo massimo di 1.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, per l'attività di trasporto e smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione, svolta nell'anno 2024."

Con il presente Avviso si prevede pertanto un aiuto alle imprese del settore dell'acquacoltura, titolari di concessioni di aree demaniali, che hanno sostenuto gli oneri e le spese per il trasporto e smaltimento di esemplari di granchio blu non commercializzati.

Tale aiuto sarà limitato alla compensazione di un quantitativo di prodotto smaltito pari a complessivi Kg 666.666,70; qualora le domande pervenute superino complessivamente tale quantitativo l'aiuto sarà ridotto proporzionalmente ai quantitativi smaltiti.

2. Soggetti beneficiari – Requisiti per l'accesso

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente avviso pubblico:

- **le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore dell'acquacoltura secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022¹, purché:**
 - siano titolari di concessioni di aree demaniali destinate al mantenimento di impianti di acquacoltura, sempre che tali aree demaniali rientrino all'interno dei confini della Regione Emilia-Romagna o siano nelle acque marine antistanti le coste della Regione Emilia-Romagna;
 - siano iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole della regione Emilia-Romagna.

Gli aiuti riguardano il trasporto e lo smaltimento di esemplari di "granchio blu" (*Callinectes sapidus*) non commercializzati e sbarcati in aree portuali autorizzate.

Il contributo comprende le spese per il trasporto del prodotto dagli impianti di acquacoltura ai punti di sbarco autorizzati nei Porti; le spese di trasporto per il trasferimento dai punti di sbarco ai mezzi idonei per l'avvio allo smaltimento; le spese per il trasporto alle discariche o ai centri autorizzati per lo smaltimento; gli oneri e le spese sostenute per lo smaltimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati.

Le dichiarazioni presentate e sottoscritte dal richiedente dei quantitativi smaltiti, accompagnate dalla documentazione, rilasciata dall'impresa di trasporto e dalla discarica o da altri centri di smaltimento autorizzati, nonché l'avvenuto conferimento dalle imprese singole socie dell'impresa titolare di

¹ Regolamento (UE) 2022/2473 - ALLEGATO I - Piccole e medie imprese (PMI)

1. Impresa

Si considera **impresa** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

2.1 La categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI»)** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

2.3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

concessione rappresentano la condizione necessaria e sufficiente per evidenziare il nesso causale diretto per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu.

2.1 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico le imprese individuate al paragrafo 2, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano sede operativa dell'impresa in Emilia-Romagna;
2. siano concessionarie di aree demaniali per il mantenimento di impianti di acquacoltura;
3. siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
4. siano iscritte all'Anagrafe regionale delle imprese agricole;
5. siano titolari di partita IVA;
6. non si trovino in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
7. siano in assenza di procedure concorsuali: l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle già menzionate situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
8. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi (obbligo che dovrà essere mantenuto sia al momento della richiesta che per tutto il periodo successivo fino all'impegno delle risorse);
9. applichino il CCNL di riferimento ed adempiano agli oneri stabiliti delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente;
10. non abbiano subito, nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda, condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione l'aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
11. non abbiano ricevuto contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, li abbiano successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
12. versino in una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
13. siano una impresa attiva ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al pagamento degli aiuti.

2. Dotazione finanziaria

Al finanziamento delle domande ammesse sono destinate risorse economiche per un milione di euro, stanziato sul capitolo U78136 "CONTRIBUTI AD IMPRESE DELL'ACQUACOLTURA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE INVASIVA DEL "GRANCHIO BLU" (ART. 5, L.R. 30

MAGGIO 2024, N. 4)” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2024.

3. Natura, calcolo ed entità dell'aiuto

L'aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, è corrisposto a titolo di aiuto per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu ed è forfettariamente commisurato agli oneri e a tutte le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento dei granchi non commercializzati, assegnando un valore pari a 1,50 euro per chilogrammo di prodotto smaltito in discarica o in centri di smaltimento autorizzati.

4. Strumenti e procedure di attuazione

4.1 Presentazione della domanda di aiuto.

La domanda per l’accesso all'aiuto deve essere presentata dalle imprese del settore dell’acquacoltura, titolari di aree demaniali in acque marine antistanti la costa emiliano-romagnola o in acque interne del territorio regionale dell’Emilia-Romagna.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente **tramite PEC** all'indirizzo:

territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

successivamente alla data di adozione della delibera della Giunta regionale con cui si adotta il presente Avviso pubblico e comunque **entro il 16 settembre 2024**, utilizzando l’apposito modello Allegato alla deliberazione di approvazione del presente Avviso pubblico, ed integrata con la documentazione elencata al successivo sottoparagrafo 4.2.

Sia **la domanda che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** allegate **dovranno essere sottoscritte con firma digitale** dal legale rappresentante o da chi ne ha facoltà sulla base delle normative statutarie e di legge, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono dichiarate irricevibili le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso pubblico.

4.2 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di aiuto deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e riportare le seguenti informazioni/documenti, pena l’inammissibilità:

- a) l’indicazione dei quantitativi smaltiti in chilogrammi;
- b) l’indicazione delle imprese che hanno effettuato il trasporto ai centri di smaltimento ed indicazione degli estremi o copia dei documenti che autorizzano al trasporto della tipologia di merce nella quale rientrano i granchi blu;
- c) l’indicazione della documentazione comprovante il trasporto e gli estremi delle fatture di trasporto presso le discariche o i centri di smaltimento autorizzati, riportanti il quantitativo di granchi blu trasportati;
- d) l’indicazione delle discariche o dei centri di smaltimento presso i quali è stato effettuato lo smaltimento e l’indicazione degli estremi o copia dei documenti che autorizzano la discarica o il centro al trattamento della tipologia di rifiuti in cui rientrano i granchi blu;
- e) l’indicazione della documentazione comprovante lo smaltimento e degli estremi delle fatture di smaltimento presso le discariche o i centri di smaltimento autorizzati, riportanti il quantitativo di granchi blu smaltiti;

Inoltre deve essere allegata la seguente documentazione, pena l’inammissibilità:

- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dell'ammontare di altre tipologie analoghe di aiuti ricevuti per la medesima attività dalle

vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie; se le procedure di aiuto non risultassero ancora concluse, espressione dell'impegno a comunicare tempestivamente la successiva riscossione e il relativo ammontare; la dichiarazione deve essere allegata anche nel caso in cui non si versi in tali condizioni;

- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente l'elenco dei documenti presentati;
- nel caso di domanda presentata da un organismo associativo (es. società, cooperativa) dovranno, inoltre, essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e statuto qualora non reperibile attraverso il sistema delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
 - b) estratto del libro dei soci al momento di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante;
 - c) copia dell'ultimo bilancio analitico consuntivo completo di stato patrimoniale e conto economico, qualora non sia depositato presso la CCIAA.

5. Modalità di istruttoria e di concessione dell'aiuto

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna provvederà, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute verificando, per ciascun richiedente:

- la presenza del requisito di accesso, mediante i dati dichiarati nella domanda di aiuto;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al sottoparagrafo 2.1.

Il Settore regionale provvederà ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di determinare la regolarità e la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai beneficiari all'atto della domanda per la formazione dell'elenco delle domande ammissibili, in relazione alle quali, al termine dell'istruttoria, verrà determinata la concessione degli aiuti a favore dei rispettivi beneficiari.

Qualora a fini istruttori sia necessario chiedere chiarimenti, il Settore regionale elaborerà la richiesta a cui dovrà essere dato riscontro entro e non oltre il termine in essa indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Per le domande non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Sarà ammissibile anche la domanda di aiuto presentata da un'impresa che, nel periodo considerato per il calcolo dell'aiuto, ha subito una variazione di denominazione o ragione sociale. In tal caso, come già previsto al precedente sottoparagrafo 4.2, alla domanda dovrà essere allegata copia della documentazione che comprovi le modifiche intervenute.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge: si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, si provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

6. Controlli.

Al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nell'**Allegato 2)** (domanda di aiuto) della deliberazione di approvazione del presente Avviso pubblico, utili per la determinazione dell'aiuto spettante, il Settore regionale competente provvederà ad effettuare, nel rispetto del termine stabilito per la fase di istruttoria, un controllo amministrativo diretto almeno sul 5% delle domande di aiuto ritenute ammissibili.

Il controllo, in particolare, riguarderà la corrispondenza dei dati dichiarati per i periodi indicati al fine dei calcoli suddetti; a tal fine, il Settore regionale provvederà a richiedere, a ciascuna impresa estratta a campione, copia della documentazione indicate nella domanda di aiuto.

Il campione è selezionato sulla base di un fattore casuale di estrazione numerale sulla base dei numeri di pratica assegnati a ciascuna domanda.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria, accertamenti e controlli anche in loco per la verifica della documentazione giustificativa degli aiuti, nonché del rispetto delle procedure di attuazione del presente Avviso pubblico.

Le domande saranno considerate ammissibili all'aiuto se compilate in ogni parte e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge, e delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso pubblico.

Al termine della fase istruttoria, il Settore regionale competente provvederà:

- a redigere un apposito verbale di istruttoria di ammissibilità;
- a calcolare l'entità dell'aiuto spettante a ciascuna impresa beneficiaria, così come indicato al precedente paragrafo 3;
- alla riduzione degli aiuti in modo proporzionale ai quantitativi smaltiti, in caso i quantitativi totali smaltiti siano superiori al citato quantitativo complessivo massimo di Kg 666.666,70.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Settore regionale approverà **entro il 20 ottobre 2024** con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta, indicando, le domande ritenute non ammissibili e le relative motivazioni, quelle ammissibili e, per ciascun soggetto individuato quale beneficiario il corrispondente aiuto, provvedendo contestualmente alla concessione dell'aiuto ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Conseguentemente, il Settore regionale provvederà a notificare a tutti i soggetti richiedenti copia del suddetto atto richiedendo ai beneficiari dell'aiuto la trasmissione dei modelli regionali recanti le informazioni inerenti alle modalità di pagamento e l'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES.

Avverso l'atto di concessione sarà possibile proporre eventuale ricorso presso il TAR dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notificazione del medesimo atto.

Il Settore regionale provvederà altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

7. Liquidazione e pagamento dell'aiuto

Il competente dirigente del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà, mediante apposito atto, alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento degli aiuti a favore di ciascun beneficiario finale ad avvenuta acquisizione dei modelli regionali relativi alle modalità di pagamento ed all'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto di cui al precedente paragrafo 5, compilati secondo il fac-simile del modello, riferito all'anno di liquidazione del contributo, scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Agricoltura caccia e pesca – bandi aperti".

La documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire al Settore Attività Faunistico venatorie, pesca e acquacoltura entro e non oltre il **10 novembre 2024**, pena la revoca dell'aiuto.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente alla domanda di aiuto, e di fornire, su richiesta della Regione le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzate alla concessione e pagamento degli aiuti;
- comunicare tempestivamente alla Regione, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto ed entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, eventuali modifiche o variazioni di denominazione o ragione sociale, che potrebbero verificarsi a carico dell'impresa, nonché eventuali cessazioni di attività d'impresa o rinuncia all'aiuto;
- assicurare fino al termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, la conservazione di ogni documentazione indicata nella domanda ai fini della concessione dell'aiuto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che potranno essere effettuati da parte della Regione, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi nel caso in cui si rendano necessari, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia in caso di eventuali controlli contestuali all'accertamento tecnico-amministrativo.

8. Revoca, rinuncia e recupero dell'aiuto

Il soggetto avente diritto che, entro il termine stabilito al paragrafo 5 per lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, intende rinunciare all'aiuto deve darne tempestiva comunicazione, mediante posta certificata, al Settore regionale competente.

Inoltre, il beneficiario decade ovvero è tenuto alla restituzione dell'aiuto qualora già concesso o percepito, in particolare nei seguenti casi:

- a. accertamento di false dichiarazioni o uso di documentazione non veritiera;
- b. cessazione dell'attività di impresa entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico;
- c. violazione degli obblighi e disposizioni derivanti dal presente Avviso pubblico.

In tali casi si procede alla revoca del contributo concesso e qualora l'aiuto sia stato già erogato, al recupero delle somme liquidate. Le somme da restituire sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. Disposizioni generali

Con specifico atto del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura si potrà eventualmente provvedere:

- a prorogare i termini indicati per la presentazione delle domande di aiuto
- a fornire eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato dal presente Avviso pubblico.

10. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Piergiorgio Vasi, Responsabile della EQ “Valorizzazione dell’acquacoltura e della pesca marittima” della Regione Emilia-Romagna, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Viale della Fiera, 8 – BOLOGNA.